

Milano, 22 gennaio 2024

Alle Società Associate/Aderenti

CIRCOLARE N. 01/24

GB/gb

OGGETTO: Manovra finanziaria per il 2024 – Principali novità fiscali

Sommario

Premessa.....	2
LEGGE N. 191/2023 DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 145/2023 (collegato fiscale).....	2
Regime fiscale dei prestiti ai dipendenti.....	2
Assistenza e rappresentanza del contribuente in sede di verifica fiscale.....	2
Disposizioni in materia di piani individuali di risparmio (PIR)	3
LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213 (legge di bilancio 2024)	3
Fringe benefit per lavoratori dipendenti	3
Detassazione dei premi di risultato lavoratori dipendenti	4
Differimento deducibilità delle quote di svalutazione e perdite su crediti relative agli anni 2024 e 2025	4
Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.....	5
Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti	7
Aumento della ritenuta sui bonifici dei bonus edilizi.....	8
Applicazione della ritenuta sulle provvigioni percepiti dagli agenti e mediatori di assicurazione	9
Modifiche all’IVIE e all’IVAFE	9
Modifiche al TUIR in materia di determinazione dei redditi	10
Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell’ISEE.....	10

Premessa

Con la presente circolare si commentano le principali novità fiscali, che si ritengono d'interesse per gli intermediari finanziari, contenute:

- nella Legge 15 dicembre 2023, n. 191¹ di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (cd. collegato fiscale alla legge di bilancio o “decreto anticipi”)² recante “*misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*”;
- nella Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024)³ recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”.

LEGGE N. 191/2023 DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 145/2023 (collegato fiscale)

Regime fiscale dei prestiti ai dipendenti

I commi 3-bis e 3-ter, inseriti nell'articolo 3 in sede di conversione del decreto, modificano il criterio di calcolo, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, del beneficio relativo alla concessione di prestiti al lavoratore da parte del datore di lavoro. In particolare, le nuove disposizioni intervengono sull'art. 51, comma 4, lett. b), primo periodo, del TUIR, confermando la natura agevolativa della norma e introducendo, sia per i prestiti a tasso variabile sia per quelli a tasso fisso, criteri di quantificazione del *benefit* che consentono di sterilizzare eventuali impatti negativi e imprevedibili legati ad innalzamenti del – Tasso Ufficiale di Riferimento - TUR intervenuti dopo la concessione del prestito.

La nuova formulazione dell'articolo 51, comma 4, lett. b), primo periodo, del TUIR differenzia, in base alla tipologia di tasso (variabile o fisso), i criteri per determinare l'ammontare dei fringe benefit correlati ai prestiti, assumendo come base imponibile il 50% della differenza “tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”.

Il comma 3-ter prevede che le nuove regole si applichino a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione in commento e, quindi, già dall'esercizio 2023.

Assistenza e rappresentanza del contribuente in sede di verifica fiscale

L'articolo 8-bis prevede che anche in sede di verifiche fiscali siano sempre applicabili le norme in tema di assistenza e rappresentanza del contribuente presso gli uffici finanziari.

¹ Legge pubblicata nella G.U. n. 293 del 16/12/2023 ed entrata in vigore il 17/12/2023.

² Decreto pubblicato nella G.U. n. 244 del 18/10/2023 ed entrato in vigore il 19/10/2023.

³ Legge pubblicata nella G.U. n. 303 del 30/12/2023 ed entrata in vigore il 1/01/2024.

Più in dettaglio la norma in esame aggiunge un periodo alla fine dell'articolo 12, comma 2, che dispone che, quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

Per effetto di tali modifiche si prevede che in sede di verifica sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente, ai sensi dell'articolo 63 del DPR n. 600/1973; tale norma consente al contribuente di farsi rappresentare, presso gli uffici finanziari da un procuratore generale o speciale.

Disposizioni in materia di piani individuali di risparmio (PIR)

L'articolo 8-quinquies modifica la disciplina dei piani individuali di risparmio (PIR) elevando il numero di piani di cui ciascuna persona fisica può essere titolare a condizione che tali piani siano costituiti presso lo stesso intermediario o impresa di assicurazione.

In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame sostituisce il primo periodo dell'articolo 1, comma 112, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), al fine di stabilire un'eccezione alla regola secondo cui ciascuna persona fisica non può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi della medesima legge di bilancio 2017. L'eccezione, come premesso, riguarda i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al comma 101 (40mila euro annui e 200mila complessivi).

Come già in precedenza previsto, ciascuna persona fisica può essere titolare di più PIR alternativi costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al medesimo comma 101 (300mila euro annui e 1,5 milioni di euro complessivi).

Resta inoltre fermo che ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare.

Ai fini della novella in commento, l'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale/la quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101 presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione.

Di conseguenza, il comma 2 sopprime, al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, le parole: «con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo».

LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213 (legge di bilancio 2024)

Fringe benefit per lavoratori dipendenti

L'articolo 1, commi 16 e 17, della legge di bilancio 2024, con riferimento al solo anno 2024 ed in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR, ha previsto una regolamentazione più favorevole rispetto a quella ordinaria, già più volte modificata, disciplinata dall'articolo 51 del TUIR, riguardante l'esclusione, dalla

determinazione del reddito imponibile del lavoratore dipendente, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati allo stesso lavoratore.

In particolare, la nuova regolamentazione (transitoria come le precedenti):

- innalza il limite di esenzione da 258,23 euro a 2mila euro, per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, e a 1.000 euro (in luogo del limite di 258,23 euro previsto in via ordinaria). per gli altri lavoratori dipendenti;
- include, in questo regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite), le somme erogate o rimborsate allo stesso dipendente dal datore di lavoro per il pagamento di utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa, ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Inoltre, il regime generale di esenzione, disciplinato dal richiamato articolo 51, prevede l'esonero non solo per il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche per la base imponibile ai fini previdenziali (articolo 12 della legge n. 153/1969).

Nella determinazione del reddito imponibile, poiché si fa riferimento al "*reddito imponibile del lavoratore dipendente*", l'agenzia delle Entrate ha precisato che, ponendosi il problema di considerare o meno i "*redditi assimilati a quello da lavoro dipendente*", sulla materia, le accennate modifiche normative sono state interpretate nel senso più favorevole al lavoratore (circolare n. 23/E del 2023).

Detassazione dei premi di risultato lavoratori dipendenti

L'articolo 1, comma 18, della L. bilancio 2024 dispone, anche per il 2024, la riduzione transitoria dal 10% al 5%, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, applicata su alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati.

In particolare, l'agevolazione si riferisce agli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa erogati in forza di contratti collettivi di secondo livello, ai sensi dell'art. 1, comma 182, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

A supporto interpretativo dei diversi profili di detto regime tributario sostitutivo si può fare riferimento, ancora oggi, anche alle circolari dell'agenzia delle Entrate n. 28/E del 2016 e n. 5/E del 2018.

Differimento deducibilità delle quote di svalutazione e perdite su crediti relative agli anni 2024 e 2025

La legge di bilancio 2024, all'articolo 1, commi da 49 e 51, interviene sulle disposizioni dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132), per differire la deducibilità ai fini IRES e IRAP della quota delle svalutazioni e delle perdite su crediti che, in base al programma stabilito da queste ultime disposizioni, più volte modificato nel corso degli anni, avrebbe dovuto

trovare deduzione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026.

In particolare:

- il comma 49 differisce una parte della quota di deducibilità a fini IRES e IRAP prevista per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, pari all'1%; essa viene distribuita in due periodi di imposta, ovvero quello in corso al 31 dicembre 2027 e a quello successivo;
- il comma 50 differisce una parte della quota di deducibilità prevista per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026, a fini IRES e IRAP, pari al 3%, la quale viene slittata in due periodi di imposta, ovvero quello in corso al 31 dicembre 2027 e a quello successivo.

La relazione illustrativa aiuta a capire la *storia* delle quote ancora non dedotte e come opera l'intervento dei commi 49 e 50, chiarendo che "Il comma 4⁴ prevede il differimento della quota di deduzione pari all'1 per cento riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 dello *stock* delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo un "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 16, commi 4 (ai fini IRES) e 9 (ai fini IRAP), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83. Il comma 4 dispone, in particolare, una ulteriore modifica atta a differire al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e a quello successivo, la quota di deduzione dell'1 per cento prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 che passerebbe dal 18% al 17%. Parimenti, con un intervento analogo, il comma 5⁵ opera il differimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e a quello successivo, in quote costanti, della quota di deduzione del 3 per cento dello stesso *stock* di svalutazioni e perdite su crediti riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026".

Con riguardo alla quota relativa al 2026 è la relazione tecnica che *ricostruisce* le vicende normative nel corso degli anni e indica la relativa misura che resta deducibile in detto periodo (cioè il 4,7% = 7,7% – 3%). La deduzione della parte di quota sospesa (3%) sarà deducibile in parte nel 2027 e in parte nel 2028, ciascuna in misura pari all'1,5%.

Infine, il comma 51 stabilisce i criteri di determinazione degli acconti in modo tale da far operare le disposizioni in esame già in sede di acconto, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 2026, e solo in sede di saldo, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e a quello successivo (nei quali, per effetto del differimento, si avrà una deduzione di quote pari al 2% dello *stock* di svalutazioni e perdite su crediti).

Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola

L'articolo 1, commi 52 e 53, della legge di bilancio 2024 ha riaperto i termini per la rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola), posseduti al

⁴ Il comma 4, riferito all'articolo 11 del ddl., corrisponde al comma 49 della legge n. 213.

⁵ Il comma 5, riferito all'articolo 11 del ddl., corrisponde al comma 50 della legge n. 213.

1° gennaio 2024, dietro il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 16% da effettuarsi entro il prossimo 30 giugno 2024.

La manovra di quest'anno riapre i termini della rivalutazione, ma non cambia le peculiarità della disciplina dell'istituto in esame. I profili oggettivo e soggettivo rimangono immutati e a cambiare, ai fini applicativi, sono soltanto i parametri temporali. I nuovi termini della rivalutazione 2024 da tenere in considerazione sono:

- il 1° gennaio 2024, data in cui i beni interessati dalla rivalutazione devono essere posseduti dal contribuente
- il 30 giugno 2024, data in cui si deve procedere alla redazione e al giuramento della perizia di stima
- il 30 giugno 2024, data di decorrenza del termine di versamento dell'unica o della prima rata dell'imposta sostitutiva.

Con riferimento alla rideterminazione del costo o valore, per il 2024, rimangono valide le indicazioni già fornite dall'Amministrazione finanziaria in alcuni documenti di prassi e precisamente: per la determinazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate, la circolare n. 1/E del 2021 e, per il costo o valore di acquisto di partecipazioni "quotate", la circolare n.16/E del 2023.

Per la rivalutazione 2024 si prevede un'imposta sostitutiva nella misura unica del 16%, il cui pagamento potrà essere effettuato a decorrere dal 30 giugno 2024 in unica soluzione ovvero ratealmente, in tre quote annuali di pari importo. In tal caso, sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente.

Come si ricorderà, con riguardo alla rideterminazione dei valori delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, prevista dalla legge di bilancio n. 197 del 2023 che avrebbe potuto riflettersi sulla operatività degli intermediari finanziari o su taluni aspetti di *compliance* fiscale, gli operatori del settore hanno chiesto chiarimenti con riguardo a:

- la documentazione che l'intermediario deve acquisire al fine di tener conto, nell'ambito del regime del risparmio amministrato, del valore fiscale rideterminato nella quantificazione delle eventuali plusvalenze realizzate;
- il soggetto tenuto al versamento della imposta sostitutiva;
- la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni inserite in rapporti per i quali è esercitata l'opzione del risparmio gestito, atteso che la movimentazione dei titoli è prerogativa dell'intermediario, salvo casi particolari.

I chiarimenti richiesti sono stati prontamente forniti nella risposta al *question time* n. 5-00248 in Commissione Finanze alla Camera e commentati nella circolare della scrivente Associazione n. 01/23 del 23 gennaio u.s., cui si rinvia, tenuto conto che la questione esaminata con riguardo alla rivalutazione prevista nella legge di bilancio dello scorso anno è analoga a quella relativa alla rivalutazione in esame.

Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti

Il comma 59 estende la disciplina della cosiddetta *participation exemption (Pex)*, - ovvero la normativa di cui all'art. 87 del TUIR che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze – anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)⁶.

La disposizione in esame introduce in particolare un comma 2-bis all'articolo 68 del TUIR⁷.

Sotto il profilo soggettivo il nuovo comma 2-bis lo riferisce alle società o agli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione nel medesimo territorio, che siano residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e soggetti ad una imposta sul reddito delle società nello Stato di residenza.

Sotto il profilo oggettivo, la disposizione si applica alle cessioni di partecipazioni qualificate in società di cui all'articolo 5 (quindi società di persone commerciali) e nei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del T.U.I.R. (quindi società e enti commerciali soggetti ad IRES), a condizione che integrino i requisiti previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR, ovvero:

- ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione;
- classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato;
- esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 del T.U.I.R.

La relazione illustrativa esplicita il criterio e chiarisce che “Coerentemente con la predetta estensione, inoltre, al fine della determinazione della base imponibile, viene creata una massa distinta, nell'ambito dei redditi diversi, prevedendo che le minusvalenze conseguenti alla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni che rientrano nell'ambito della norma sono deducibili esclusivamente dalle relative plusvalenze realizzate successivamente, e non con le altre plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del T.U.I.R.”.

Il primo periodo del comma 2-bis, prevede, infatti, che qualora le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

⁶ La modifica normativa sembra trarre origine dagli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione che, in alcune recenti sentenze, ha sancito che le plusvalenze realizzate da una società non residente, a seguito della cessione di una partecipazione in una società italiana, ove imponibili in Italia, hanno il medesimo trattamento fiscale di quello previsto per gli enti residenti che operino una stessa cessione (Cass. n. 27267/2023).

⁷ L'articolo 68 del TUIR individua le modalità di calcolo della base imponibile necessaria per determinare la tassazione delle plusvalenze di cui al precedente art. 67.

Ipotizzando il caso in cui una società commerciale non residente ceda nell'anno X una partecipazione qualificata in una società residente, con realizzo di una plusvalenza di euro 1.000 avente i requisiti Pex, la stessa sarà assoggetta a tassazione in tale anno solo per il 5% del relativo ammontare (cioè 50).

Se in tale anno X o nei 4 anni precedenti è stata conseguita una minus (ad esempio di 800) la base imponibile dell'anno X sarà costituita dalla somma algebrica tra:

- il 5% delle plus (50) e
- il 5% delle minus ($40 = 5\% * 800$).

In tal caso va assoggettata a tassazione la differenza, cioè l'eccedenza delle plusvalenze rispetto alle minusvalenze ($50 - 40 = 10$).

La norma in esame non disciplina l'entità dell'aliquota da applicare sulle plusvalenze; aliquota che dovrebbe essere il 26% (in quanto trattasi di redditi "diversi" di cui all'articolo 67 del T.U.I.R.). Si osserva tuttavia che per eliminare ogni discriminazione rispetto al trattamento fiscale riservato alle società e enti non residenti con stabile organizzazione in Italia l'aliquota dovrebbe essere il 24%.

La lettera b) del comma 59 in esame integra con carattere di coordinamento, il comma 5 dello stesso articolo 68 del T.U.I.R., con il riferimento alla nuova disciplina introdotta dal comma 2-bis. In tal modo viene perimetrato l'ambito di applicazione del comma 5 in materia di compensazione generale tra plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere c), c-bis) e c-ter) dell'articolo 67 del T.U.I.R.

Aumento della ritenuta sui bonifici dei bonus edilizi

Il comma 88, della legge di bilancio per il 2024 modifica l'articolo 25 (*Contrasto di interessi*) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, innalzando, a partire dal 1° marzo 2024 la misura della ritenuta, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, dall'8% all'11% applicata da banche e Poste Italiane SPA, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o di detrazioni d'imposta; le ritenute effettuate sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Si ricorda che l'articolo 25 affida a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate. Detto provvedimento, emanato in data 30 giugno 2010 (prot. n. 94288), stabilisce che la ritenuta debba essere effettuata sui pagamenti con bonifico disposti per:

- spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio;
- spese per interventi di risparmio energetico.

Per quanto riguarda gli adempimenti, il provvedimento ha previsto che le banche e Poste Italiane SPA devono:

- operare, all'atto dell'accreditamento dei pagamenti, le ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa;
- effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cioè utilizzando il modello F24;
- rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;

- indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.

Applicazione della ritenuta sulle provvigioni percepiti da agenti e mediatori di assicurazione

I commi 89 e 90, articolo 1, della legge di Bilancio 2024 estendono, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

Come noto l'articolo 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che dispone l'applicazione della "Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari", esclude, al quinto comma, da tale obbligo, le ritenute applicate sulle provvigioni percepite, tra gli altri *"dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva"*. Il comma 89 interviene su tale comma per sopprimere, con effetto dal 1° aprile 2024 (decorrenza prevista dal comma 90), le parole testé riportate.

Pertanto, da tale data opera l'obbligo di applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni percepite:

- dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

La ritenuta, in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF) dovrà essere operata sulle provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte ai citati soggetti, nella misura e alle condizioni definite dal medesimo articolo 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, all'atto del pagamento e sarà applicata a titolo di acconto dell'IRPEF o dell'IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. La base imponibile su cui applicare la ritenuta è ridotta al 50% dell'ammontare delle provvigioni percepite ed è ulteriormente ridotta al 20% nel caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti, preponenti o mandanti di avvalersi in via continuativa nell'esercizio della propria attività dell'opera di dipendenti o di terzi.

Modifiche all'IVIE e all'IVAFE

Con il comma 91 della legge di bilancio 2024:

- l'aliquota ordinaria IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all'Estero) è elevata dallo 0,76 all'1,06 per cento, che modifica l'articolo 19, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011(La

relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato chiarisce che in tal modo l'aliquota viene equiparata a quella applicata agli immobili tenuti a disposizione in Italia).

- l'aliquota dell'IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività finanziarie detenute all'Estero) è elevata dal 2 al 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (come individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 1999 e successive modifiche).

Modifiche al TUIR in materia di determinazione dei redditi

Il comma 92 dell'articolo 1 introduce delle modifiche al TUIR (D.P.R. 917/1986) in materia di: *i.* atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società; *ii.* redditi rientranti nella categoria redditi diversi; *iii.* plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.

In particolare, il medesimo comma 92 modifica i seguenti articoli del TUIR:

- l'art. 9, comma 5, prevedendo che ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgano anche per gli atti a titolo oneroso che importano il "trasferimento" di diritti reali di godimento e per i conferimenti di società. L'attuale versione della norma, oltre al "trasferimento", ricomprende anche la "costituzione" (termine che ora viene soppresso) di diritti reali di godimento;
- l'art. 67, comma 1, lettera h), considerando redditi diversi "quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento" su beni immobili;
- l'art. 68, comma 7, lettera d), prevedendo che per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione, invece che nella misura forfettaria del 25%.

Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'ISEE

I commi 183-185 dell'articolo 1, sono diretti ad escludere dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, stabilendo l'aggiornamento del Regolamento in materia di revisione dell'Indicatore ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate.

Il comma 183 stabilisce in particolare che nella determinazione dell'ISEE vengano esclusi i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, oltre che i prodotti finanziari di raccolta di risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, fino al valore complessivo di 50.000 euro.

Con riguardo ai titoli di Stato (Italiani), il riferimento va, tra l'altro, fatto ai Buoni Poliennali del Tesoro (BTp) ai Certificati di Credito (CCT), agli Zero Coupon (CTz) ed ai relativi pronti contro termine. Quanto agli

strumenti finanziari con garanzia di rimborso statale, il riferimento è ai Buoni Fruttiferi Postali ed ai Libretti di Risparmio, distribuiti da Poste Italiane S.p.A. ed emessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Al comma 184 viene poi prevista l'attuazione della disposizione di esclusione dei titoli di Stato dall'ISEE mediante aggiornamento del D.P.C.M 5 dicembre 2013, n. 159, regolamento di revisione dell'Indicatore, previsto dall'articolo 5 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), cd. "Salva Italia".

La presente circolare è stata redatta con il contributo della dott.ssa Stefania Barsalini, D&B Tax Accounting SRL STP (aderente AMF)

Con i migliori saluti

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta

